

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3919 del 24/07/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA SI.MA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO METALLI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), VIA PAOLO VI, N. 17
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4079 del 24/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA SI.MA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO METALLI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC), VIA PAOLO VI, N. 17

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta **SI.MA S.r.l.**, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Gossolengo con nota del 02.01.2017, n. 10 (4 PEC iscritte al prot. Arpae ai n. 21, 22, 48 e 49 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "trattamento e rivestimento dei metalli" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni a seguito di modifica sostanziale della situazione emissiva precedentemente autorizzata;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con note del 16.03.2017, n. 2698 (prot. Arpae n. 3019 di pari data), del 17.03.2017, n. 2740 (prot. Arpae n. 3051 di pari data);;

PRESO ATTO che:

- lo stabilimento è stato autorizzato alle emissioni in atmosfera con D.D. n. 1065 del 28.05.2007 adottata dalla Provincia di Piacenza in capo alla Ditta B.M.E. di Bellan Tiziano & C. s.n.c., autorizzazione successivamente confermata in capo alla Ditta in oggetto con Det. Dir. 30/8/2012 n. 1785 (Prov.to SUAP n. 9596 del 30/11/2012);
- la modifica della situazione emissiva consiste nell'installazione dei punti di emissione E7 (cabina di sgrassaggio), E8 (verniciatura a polvere), E9 (forno asciugatura/polimerizzazione) ed E10 (bruciatore a metano 210kW);
- nel piazzale esterno è presente un pulivapor utilizzato per il lavaggio dei pezzi, alimentato a gasolio;
- la ditta dichiara, inoltre, che *"...non sono presenti all'interno dello stabilimento impianti che possano dare origine ad emissioni diffuse..."*;
- le acque reflue industriali provenienti dall'area di lavaggio vengono trattate mediante un sistema costituito da un dissabbiatore gravimetrico, un disoleatore gravimetrico e da un pozzetto con filtro a coalescenza;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita in pubblica fognatura;
- il pozzetto di campionamento fiscale è indicato con il numero 3 nella planimetria della rete fognaria (allegato D) allegata all'istanza di AUA;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato autorizzato dal Comune di Gosso-

lengo con atto del 21/05/2015, prot. n° 4699;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- foglio del 29.03.2017 (pervenuto in pari data ed iscritto al prot. Arpae n. 3621) con cui lo Sportello Unico del Comune di Gossolengo ha espresso parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti urbanistici e relativi alla compatibilità con il piano dell'acustica Comunale;
- note del 31.03.2017, prot. n° 3362 (iscritto al prot. Arpae n. 3778 del 03/04/2017), del 05/05/2017, prot. n° 4715 (iscritto al prot. Arpae n. 5340 del 09/05/2017) e del 10/06/2017, prot. n° 6112 (iscritto al prot. Arpae n. 6931 del 13/06/2017) con cui il Comune di Gossolengo ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- nota del 28.04.2017 (prot. Arpae n. 4812) con cui il Servizio Territoriale di Arpae Piacenza ha espresso parere favorevole relativamente alla matrice emissioni atmosfera;
- foglio del 05.05.2017, n. 4715 (pervenuto il 09.05.2017 ed iscritto al prot. Arpae n. 5340) con cui lo Sportello Unico del Comune di Gossolengo ha trasmesso l'aggiornamento del parere già espresso con nota del 31.03.2017, relativo allo scarico delle acque reflue;
- lettera del 27.03.2017 – prot. n. 26685 (prot. Arpae n. 35466 del 12/5/2017), con cui l'Azienda USL di Piacenza ha espresso parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari, facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CPL;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D. Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SI.MA S.R.L.** ;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SI.MA S.r.l.** (C.FISC. 01585530338) per l'attività di "trattamento e rivestimento dei metalli" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gossolengo – Via Paolo VI, 17 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 VERNICIATURA

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20 mg/Nm³

EMISSIONE N. E2 VERNICIATURA

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20 mg/Nm³

EMISSIONE N. E3 VERNICIATURA

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20 mg/Nm³

EMISSIONE N. E4 VERNICIATURA

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	20 mg/Nm³

EMISSIONE N. E5 VERNICIATURA

Portata massima	22000 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E6 VERNICIATURA

Portata massima	22000 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E7 FOSFOSGRASSAGGIO

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Sostanze alcaline (esprese come PO ₄)	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	22000 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
fase polimerizzazione	

EMISSIONE N. E10 BRUCIATORE A METANO PER PRODUZIONE ARIA CALDA PER FORNO DI POLIMERIZZAZIONE P = 210KW

Portata massima	200 Nm ³ /h
Durata massima annua	220 gg/anno
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E10 il gestore può non effettuare autocontrolli essendo utilizzato come combustibile **gas metano**;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
 - NIOSH 7401 per la determinazione delle **sostanze alcaline** (per la verifica dei limiti di emissione delle sostanze alcaline le determinazioni devono essere effettuate secondo il metodo indicato dall'arpa Sezione Provinciale di Piacenza);
- d) la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti per la misura del materiale particellare o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;

- f) fermo restando il rispetto dei limiti fissati, il gestore dello stabilimento può non effettuare autocontrolli ai camini E1, E2, E3, E4, E5, E6,
 - g) i controlli che devono essere effettuati a cura il gestore dello stabilimento devono avere una frequenza annuale per i punti di emissione E7, E8 ed E9 ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - h) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal il gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - i) le operazioni di verniciatura, appassimento ed essiccazione devono essere svolte in corrispondenza degli appositi impianti dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particolato;
 - j) non deve essere superato un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 45 kg/giorno, per un'emissione massima annua di COV pari a 3800 kg/anno. Il consumo medio giornaliero (così come l'emissione annua di COV) va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al punto l);
 - k) i prodotti vernicianti a base solvente, pronti all'uso devono avere un contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa;
 - l) relativamente alle emissioni E1, E2, E3, E4, E6, le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (considerati anche quelli per le operazioni di pulizia pezzi), nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae, nodi di Piacenza, firmate dal il gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
 - m) **entro il 28 febbraio** di ogni anno dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento. Detta relazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo competenti
 - n) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E7, E8, E9 ed E10 è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - o) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E7, E8, E9 ed E10 è fissato a **cinque mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - p) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore dello stabilimento è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore stesso;
 - q) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dello stabilimento dovrà comunicare ad Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dell'insediamento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati ad E7, E8, E9 in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
3. **di stabilire**, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i;
4. **di impartire** per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare, nonché consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) la portata della pompa posta nel pozzetto di raccolta delle acque reflue (indicato con il numero 1 nella planimetria della rete fognaria - allegato D - allegata all'istanza di AUA) non deve superare

il valore di 3,11 l/sec;

- c) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità (e comunque almeno una volta all'anno), dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Gossolengo, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Gossolengo, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento/depurazione rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo** che:

- la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CPL;
- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;

6. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Gossolengo sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. 1065 del 28.05.2007, nonché l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Gossolengo con atto del 21/05/2015, prot. n° 4699;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.